

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 033/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 17 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. CAMPELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D GIRONE I, ORLANDINA A.S.D./ COMPENSORIO MONTALDO UFF. DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Campelli Marco riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €1.000 CON DIFFIDA;**
- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/6/2016 AL PRESIDENTE COLELLA GIUSEPPE,**

INFLITTE SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/REAL MARSICO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Marsico di Marsico Nuovo (Potenza) riduce le sanzioni inflitte nella seguente misura:

- ammenda €700,00 permanendo la diffida;
- inibizione al sig. Colella Giuseppe fino al 30.9.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAPI LORENZO SEGUITO GARA ESTE/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Pol. Virtus Castelfranco Calcio di Castelfranco Emilia (Modena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciapi Lorenzo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. OLMETTI ELISABETTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Olmetti Elisabetta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 17 dicembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio